

COMUNE DI FIRENZUOLA

Città Metropolitana di FIRENZE

Realizzazione di una nuova tettoia in legno lamellare per uso area ricreativa presso il campo sportivo di Firenzuola

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Progettista:

Dott.Ing. Enrico Giovannardi

.....

Collaboratori:

Dott. Ing. Francesco Ravalli

Dott.ing. Fausto Giovannardi

.....

giugno 2018



STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI
Architettura Urbanistica Ingegneria

Via G.Rossa 8 - 50032 - Borgo San Lorenzo
Tel. 055/845551 – Fax 055/8455550
e-mail: studio@giovannardierontini.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di **"REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA TETTOIA IN LEGNO LAMELLARE PER USO AREA RICREATIVA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI FIRENZUOLA"**.

Art. 1.2 RIFERIMENTI ESSENZIALI SUI LAVORI

1) IMPORTI:

- | | |
|---|---------------|
| - Importo totale del progetto: | € 170.600,11; |
| - Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): | € 120.600,11; |
| - Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: | € 4.973,28; |
| - Oneri aggiuntivi per la sicurezza (allestimento cantiere,recinzione,...): | € 1.000,00; |
| - Importo lavori a base di gara (al netto cioè degli oneri di sicurezza): | € 114.626,83; |

L'importo totale dei lavori di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 4.973,28, somme che non sono soggette a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 114.626,83 per i lavori soggetti a ribasso d'asta. Oltre a 1.000€ da corrispondere all'impresa per oneri aggiuntivi di sicurezza, connessi all'appontamento del cantiere, secondo le prescrizioni del Piano della Sicurezza e coordinamento.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

2) CATEGORIE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI DEL PRESENTE APPALTO –: ai sensi art. 61 del D.P.R. 207/2010

lavorazione	categoria D.P.R. 207/2010	qualifica- zione ob- bligatoria (si/no)	Importo	Importo a base di gara, al netto oneri sicurezza	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	subap- paltabile (si/no)
LAVORI EDILI	OG1 Class. I	NO	€ 120.600,11	€ 114.626,83		Si, nei termini di legge (fino al 30%)

L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

3) MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a CORPO ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo 19 aprile 2016 n°50 e dalla Legge Regione Toscana n. 38/2007;

4) FINANZIAMENTO: : La somma sopra indicata è finanziata con fondi di bilancio.

5) ANTICIPAZIONE: Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs 50/2016, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

6) LUOGO DI ESECUZIONE: Largo Garibaldi 2A– Firenzuola (Fi).

Art. 1.3
Descrizione sintetica dei lavori

L'intervento consisterà nella costruzione di una nuova tettoia, in aderenza ad un edificio esistente.

Si elencano di seguito i lavori previsti in progetto, rimandando per i dettagli alla Relazione di progetto:

Esecuzione delle travi di fondazione
 Realizzazione della nuova pavimentazione
 Struttura portante il legno lamellare, con pilastri in acciaio
 Manto di copertura
 Rete fognaria acque pluviali
 Marciapiedi ed adeguamento accesso ai disabili

Art. 1.4
Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto.

ART. 1.5

**QUADRO DELLE CATEGORIE DI LAVORO E RISPETTIVI IMPORTI E ALIQUOTE D'INCIDENZA
 (ART.45 C.6 DEL R.G.)**

CODICE	CATEGORIE DI LAVORO OMOGENEE	IMPORTO LAVORI DI PROGETTO	ALIQUOTA INCIDENZA DELLA CATEGORIA DI LAVORO
1	Demolizioni scavi e movimenti terra	3.714,13	3,11%
2	Fondazioni	6.672,69	5,58%
3	Strutture metalliche	8.462,00	7,08%
4	Strutture in legno	40.000,00	33,44%
5	Manto di copertura, lattonerie	20.413,16	17,07%
6	Tamponature esterne	10.730,01	8,97%
7	Infissi	4.963,75	4,15%
8	Soletta massetti pavimenti finiture	14.515,63	12,14%
9	Rete fognaria	1.729,89	1,45%
10	Noli ponteggi gru	8.398,85	7,02%
11	Oneri aggiuntivi sicurezza	1.000,00	
	TOTALI	120.600,11	100,00%

Art. 1.6
QUADRI DELLE PERCENTUALI D'INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA
E DEGLI ONERI DI SICUREZZA (COMPRESI NEI PREZZI)

TABELLA COSTO MANO D'OPERA
ART. 23 C. 16 D.lgs 50/2016 e succ. mod.

N. OPERAI	3° LIVELLO	€/H	STIMA DURATA LAVORI	COSTO MANODOPERA
	1	€ 28,76	352	€ 10.123,52
	1° LIVELLO	€/H	STIMA DURATA LAVORI	COSTO MANODOPERA
	2	€ 24,08	€ 480	€ 23.116,80
			TOTALE	€ 33.240,32

TABELLA COSTI DELLA SICUREZZA

QUADRO D'INCIDENZA DELLA SICUREZZA PER CATEGORIE D'OPERA

N°	CATEGORIE	IMPORTO LAVORI DI PROGETTO	ALIQUOTA	INCIDENZA % COSTI SICUREZZA	IMPORTI RELATIVI AI COSTI DELLA SICUREZZA	IMPORTI DEPURATI DEL COSTO DELLA SICUREZZA
1	Demolizioni scavi e movimenti terra	3.714,13	3,11%	4,0%	€ 148,57	€ 3.565,56
2	Fondazioni	6.672,69	5,58%	4,0%	€ 266,91	€ 6.405,78
3	Strutture metalliche	8.462,00	7,08%	5,0%	€ 423,10	€ 8.038,90
4	Strutture in legno	40.000,00	33,44%	5,0%	€ 2.000,00	€ 38.000,00
5	Manto di copertura lattoneria	20.413,16	17,07%	3,0%	€ 612,39	€ 19.800,77
6	Tamponature esterne	10.730,01	8,97%	3,0%	€ 321,90	€ 10.408,11
7	Infissi	4.963,75	4,15%	3,0%	€ 148,91	€ 4.814,84
8	Soletta massetti pavimenti finiture	14.515,63	12,14%	4,0%	€ 580,63	€ 13.935,00
9	Rete fognaria	1.729,89	1,45%	3,0%	€ 51,90	€ 1.677,99
10	Noi ponteggi gru	8.398,85	7,02%	5,0%	€ 419,94	€ 7.978,91
	TOTALI	119.600,11	100,00%	4,159%	€ 4.974,24	€ 114.625,87

RIEPILOGO

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 120.600,11
Importo lavori a base di gara (al netto cioè degli oneri di sicurezza)	€ 114.625,87
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.974,24
ONERI AGGIUNTIVI SICUREZZA D.Lgs 81/08 - Sicurezza allestimento cantiere (recinzione, ecc..)	€ 1.000,00

Art. 1.7
QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO
Si rimanda all'elaborato progettuale contenuto nella Relazione.

Art. 1.8**ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA**

Oltre a quanto prescritto dal presente Capitolato speciale, s'intendono comprese nel prezzo dei lavori e a totale ed esclusivo carico dell'Impresa, gli oneri e gli obblighi di seguito specificati:

- 1)** la formazione del cantiere attrezzato, compreso gli allacciamenti, impianti e consumi di acqua ed energia elettrica ad uso cantiere; la recinzione, pulizia e manutenzione del cantiere stesso secondo quanto verrà richiesto dal D.L., l'esecuzione delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, nonché di quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- 2)** la fornitura di attrezzi, strumenti e mano d'opera richiesti per l'esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni in occasione delle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori; l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione Appaltante intenderà di eseguire direttamente, ovvero a mezzo di altre Ditte dalle quali, come dall'Amministrazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
- 3)** tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.
- 4)** le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, nulla - osta, autorizzazioni per presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti, speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.
- 5)** la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che siano interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere;
- 6)** conservare, a propria cura e spese, aperte al transito le vie ed i passaggi che venissero interessati dai lavori e nell'eventualità di chiusura al transito della strada in cui si svolgono i lavori (previo consenso della Stazione appaltante) resta a carico dell'Impresa l'onere della segnaletica necessaria al dirottamento del transito, che la D.L. indicherà; nonché provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari;
- 7)** la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisori occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi di acqua;
- 8)** prima di dare inizio a lavori di scavi e demolizioni, l'Impresa è tenuta ad informarsi se, eventualmente, nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, fognature). In caso affermativo, l'Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere (ENEL, TELECOM, P.T., Comuni, consorzi, società, ecc.) la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di eseguire i lavori con le cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate. Il maggior onere al quale l'Impresa dovrà sottostare, per l'esecuzione dei lavori in dette condizioni, si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade sia agli enti proprietari delle opere danneggiate nonché alla D.L. Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa, rimanendo del tutto estranea la Stazione appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. Sono altresì a carico dell'impresa gli esaurimenti di acqua di qualsiasi entità e provenienza per la esecuzione degli scavi, delle murature e delle opere di fondazione in genere.
- 9)** la riparazione, a propria cura e spesa, dei danni che potessero verificarsi alle opere appaltate, non riconoscibili come danni di forza maggiore, e dei danni causati agli edifici, agli arredi e quant'altro. In particolare rimane a totale carico e spesa dell'Impresa la ripassatura con idonei ed appropriati mezzi, approvati dalla D.L., della segnaletica stradale orizzontale male eseguita o danneggiata dal traffico, qualunque ne siano le cause, previa totale asportazione mediante idonea scarifica di quella non recuperabile;
- 10)** lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc., entro il termine fissato dalla D.L.; detto materiale dovrà, a spese dell'appaltatore, essere trasportato nelle pubbliche discariche, nel rispetto della normativa in materia.
- 11)** la manutenzione di tutte le opere fino al collaudo;

- 12)** l'installazione e la manutenzione continua diurna e notturna, compresi i giorni festivi, o comunque non lavorativi, delle segnalazioni di pericolo mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico, nonché i cartelli di preavviso dei cantieri di lavoro - ed in genere l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al codice della Strada (30.4.1992 n. 285), così come aggiornato nella pubblicazione sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 22.3.1994 ed al relativo Regolamento di Esecuzione approvato con DPR n. 495 in data 16.12.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, per garantire la fruibilità delle strade provinciali in sicurezza. Ogni responsabilità derivante da una non sufficiente custodia dei cantieri, delle opere, delle attrezzature, dei materiali giacenti nei cantieri, dei predetti segnali e cartelli di pericolo e di preavviso ricadrà comunque sull'Appaltatore;
- 13)** Ai fini della perfetta realizzazione delle opere appaltate e della sicurezza delle opere provvisionali, l'Impresa si obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacità professionale deve essere commisurata alla natura ed importanza dei lavori;
- 14)** All'atto della firma del contratto l'Impresa dovrà dichiarare il nome, cognome ed estremi di iscrizione all'Albo Professionale del tecnico avente titolo professionale adeguato al quale intende affidare la direzione del Cantiere e dovrà presentare dichiarazione del tecnico nominato che, visto il presente Capitolato speciale, accetta l'incarico. Il Direttore di Cantiere, a richiesta e giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, dovrà essere comunque in cantiere durante l'intero svolgimento delle seguenti opere:
- a) prove di carico sul terreno per accertare la resistenza dei piani di posa delle fondazioni;
 - b) getti in calcestruzzo e prelievo provini;
 - c) accertamento della resistenza in opera del calcestruzzo;
 - d) prove di carico sulle opere costruite;
 - e) tutte le operazioni, opere, prove, verifiche anche non precise ai precedenti punti, ma per le quali è necessaria la competenza professionale dell'Ingegnere per il controllo della buona riuscita dei lavori.
- Il direttore di Cantiere dovrà tenere in cantiere a disposizione della D.L. un registro in cui riporterà i risultati delle prove effettuate, le date dei getti, del disarmo ed ogni altra utile notizia;
- 15)** Le spese per il prelevamento dei campioni e per le prove dei materiali da eseguirsi in situ o presso i laboratori ufficiali che verranno indicati dalla D.L., per il rilascio dei relativi certificati; le spese per rilievi e particolari misurazioni ritenuti necessarie dalla D.L.; le spese per le prove di carico; le altre spese eventuali come specificate nelle ulteriori disposizioni del presente capitolato e nel contratto.
- In particolare le prove relative alla verifica della resistenza dei cubetti di calcestruzzo dovranno essere eseguite nel periodo tra i 28 ed i 45 giorni dal giorno del getto. Qualora si superasse tale limite temporale, all'impresa faranno carico tutte le prove integrative necessarie per l'accettazione del calcestruzzo i sensi della normativa vigente.
- 16)** Tutti i materiali strutturali dovranno provenire da Centri di Trasformazione (acciaio da carpenteria e da calcestruzzo armato) o Centri di Lavorazione (legno) autorizzati dal servizio Tecnico Centrale del CSLLPP, e devono essere accompagnati, per la loro accettazione da parte del Direttore dei lavori, di tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti.
- 17)** Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla D.L.; Le foto dovranno essere fornite, secondo le richieste della DL, in formato cartaceo o digitale;
- 18)** la presentazione dei disegni esecutivi riguardanti le modifiche intervenute tra il progetto e l'effettiva realizzazione entro un termine di 20 giorni dalla data di approvazione della variante; gli aggiornamenti al termine dei lavori dei disegni esecutivi riguardanti gli impianti eseguiti e gli schemi funzionali da consegnarsi alla stazione appaltante su supporto software concordato con la DL; in generale ogni onere e accessorio necessario a dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte senza che la Committente abbia a sostenere spesa alcuna oltre il prezzo pattuito.
- 19)** Le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, la copie, la stampa, ecc.
- La mancata osservanza delle suddette prescrizioni e dei tempi previsti potrà comportare la risoluzione del contratto per negligenza dell'appaltatore a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.
- 20)** Al fine di ridurre la produzione e la propagazione delle polveri in corrispondenza dei recettori residenziali dovranno essere adottate misure quali la bagnatura delle piste di servizio non pavimentate, il lavaggio ruote degli autocarri in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento dei materiali, la bagnatura e copertura con teloni del materiale trasportato dagli autocarri, la pulizia delle strade pubbliche utilizzate; le bagnature dovranno comunque essere tali da non provocare fenomeni di inquinamento delle acque, dovuto a dispersione o dilavamento incontrollati;
- 21)** L'appaltatore deve predisporre ed esporre in situ un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

- 22)** In caso di contraddizione tra i vari documenti del progetto, prevorrà quello più favorevole alla Stazione Appaltante, su insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento.
- 23)** Ai sensi dell'art. 24 della LR Toscana n.38/2007 l'impresa appaltatrice ha l'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto, con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto;
- 24)** L'appaltatore è tenuto a fornire al Direttore ai lavori, anche per il tramite del coordinatore per l'esecuzione, le seguenti informazioni relative al cantiere:
- nominativo delle ditte e dell'organico impegnato in cantiere
 - nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;
 - copia della segnalazione degli infortuni avvenuti in cantiere
- Il direttore lavori conserverà inoltre i seguenti documenti:
- copia del Piano della Sicurezza e dei P.O.S. nonché delle successive integrazioni;
 - copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore.
- 25)** All'impresa faranno carico tutti gli oneri (compreso quello per la caratterizzazione del terreno), per lo smaltimento delle terre di scavo nelle forme da questa preferita, nel rispetto delle normative vigenti, ad esclusione di quelle da reimpiegare in loco secondo il progetto e le disposizioni della D.L.. In via preferenziale saranno privilegiati utilizzi connessi al ripristino ambientale di cave poste nel Comune di Firenzuola.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni e dei tempi previsti potrà comportare la risoluzione del contratto per negligenza dell'appaltatore a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

Art. 1.9 **DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

L'Appaltatore è tenuto a:

- 1) osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore, o che potessero intervenire in corso di appalto, relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. L'Impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
- 2) applicare integralmente tutte le norme, normative ed economiche, contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. La Stazione Appaltante è tenuta a verificare l'adempimento di tali obblighi dell'appaltatore secondo le modalità prescritte dall'art. 1.11 Capitolato speciale d'appalto;
- 3) osservanza delle norme di cui al precedente punto del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori e subcontraenti, nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto. La mancata autorizzazione del subappalto o comunicazione del subcontratto non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità;
- 4) adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e degli utenti nei luoghi di lavoro, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati ed ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o danno restano a carico, esclusivamente dell'Impresa;
- 5) rispettare le disposizioni dettate dall'art. 105, comma 9 del D.Lgs 50/2016 riguardanti la trasmissione all'Ente appaltante, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A) Pagamento delle retribuzioni

- 1) L'Appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore o per la zona nella quale si svolgono i lavori come previsto all'art. 1.9, comma 2).
- 2) E' altresì responsabile in solido dell'inoservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori, anche nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché da parte di tutti i subcontraenti che intervengono nell'esecuzione del contratto.
- 3) In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la Stazione Appaltante diffiderà l'Appaltatore / subappaltatore / subcontraente a provvedervi entro quindici giorni.
- 4) Qualora l'appaltatore/ subappaltatore / subcontraente, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la

Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

- 5) Le inadempienze riscontrate agli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto potranno dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento come previsto agli artt. 1.28, 1.29 e 1.30 del provvedimento di risoluzione contrattuale verrà data comunicazione alla Direzione Provinciale del lavoro.

B) Inosservanza degli obblighi contributivi e assicurativi

- 1) Nel corso del contratto la Stazione Appaltante verificherà, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, eventuali irregolarità in materia contributiva e assicurativa dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori. Nel caso in cui venissero riscontrate irregolarità verrà disposto il pagamento diretto agli Enti competenti che lo richiedano.
- 2) Nel caso in cui gli Enti non richiedano il pagamento diretto, la Stazione Appaltante diffiderà l'Appaltatore / subappaltatore a provvedere alla regolarizzazione entro quindici giorni. Disporrà inoltre la sospensione della relativa liquidazione, fino a quando non sia accertato, tramite emissione di apposito D.U.R.C., che sia stato corrisposto da parte dell'Appaltatore e/o del subappaltatore quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.
- 3) Per tale ritardo di pagamento l'Appaltatore o il subappaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.
- 4) Qualora l'appaltatore/ subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto per inadempimento come previsto agli artt. 1.28, 1.29 e 1.30 del provvedimento di risoluzione contrattuale verrà data comunicazione alla Direzione Provinciale del lavoro.

C) Ulteriori adempimenti per la verifica della regolarità del lavoro

- 1) Ai sensi dell'articolo 26 c.8 del D.Lgs.81/2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
- 2) In ogni momento il Coordinatore per la Sicurezza, il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono comunque richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
- 3) Nel caso in cui la Stazione Appaltante verificasse la presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, segnalerà quanto sopra agli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale come previsto all'art.14 comma 1 D.Lgs.81/2008.
- 4) Inoltre diffiderà l'Appaltatore / subappaltatore a provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori entro quindici giorni. Disporrà inoltre la sospensione della relativa liquidazione, fino a quando non sia accertato la regolarizzazione.
- 5) Per tale ritardo di pagamento l'Appaltatore o il subappaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.
- 6) Qualora l'appaltatore/ subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto per inadempimento come previsto agli artt. 1.28, 1.29 e 1.30 del provvedimento di risoluzione contrattuale verrà data comunicazione alla Direzione Provinciale del lavoro.
- 7) Potranno essere adottati provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale nel caso dell'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria risulti in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, come previsto all'art.14 comma 1 D.Lgs.81/2008. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

D) Verifica dell'idoneità tecnico - professionale dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria

- 1) Le stazioni appaltanti procedono alla verifica dell'idoneità tecnico – professionale, di cui all'art. 16 della legge Regione Toscana n°38/2007, prima dell'aggiudicazione definitiva.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) provvedono a controllare il rispetto da parte dell'impresa dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- la nomina del medico competente;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi;
- adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute.

Art. 1.10 PIANI DI SICUREZZA

- 1) La ditta appaltatrice, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori dovrà redigere e consegnare:
 - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell'articolo 100, comma 5 del D.Lgs 81/2008;
 - b) un piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzi di cui alla lett. e) comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs 50/2016 detto obbligo compete a ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento o, nel caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs 50/2016 alle imprese che eseguiranno i lavori.
 - c) Pi.M.U.S. (Piano di Manutenzione, Uso e Smontaggio, PONTEGGIO ai sensi art. 136 comma 1 del Dlgs n. 81/2008).
- 2) Nell'accettare i lavori oggetto del contratto, l'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel P.S.C. ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
- 3) Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, oltre l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Art. 1.11 ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- 1) L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore e una dichiarazione relativa all'organico medio annuo come previsto dell'art. 90, c. 9 b d.lgs. 81/2008. Analogamente si dovrà procedere relativamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto relativamente all'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore.
- 2) L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 1.12 GESTIONE DEL MATERIALE DI SCAVO

- 1) Nel caso in cui il materiale sia considerato "rifiuto" ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera a) del D.lgs. 156/2006:
 - a) Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale. A tal proposito la ditta dovrà dimostrare di essere iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 212 – Albo nazionale gestori ambientali, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e degli artt. 8 e 9 del D.M. 28.04.1998, n. 496 "Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti", e disporre delle certificazioni attestanti l'autorizzazione al trasporto delle tipologie di rifiuto oggetto di gara e delle relative abilitazioni ADR sia per gli autoveicoli che per il personale di viaggio.
 - b) Nel caso in cui la ditta non sia iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per le categorie CER dei rifiuti previsti, potrà avvalersi di altra ditta previa comunicazione/autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art.1.24 del presente capitolo. La ditta subappaltatrice dovrà dimostrare quanto previsto nel precedente lettera a).
 - c) Relativamente alle operazioni di smaltimento dei rifiuti previsti, la ditta:

- i. rilascia, contestualmente alle operazioni di prelievo del rifiuto, il relativo formulario di identificazione - di cui all'art. 193 (trasporto dei rifiuti) del D.Lgs. n.152/2006 - compilato in ogni sua parte (ad eccezione dei campi compilabili solo a seguito del prelievo e della consegna all'impianto finale) ;
 - ii. restituisce la quarta copia dei formulari di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, entro e non oltre il termine dei lavori e comunque entro i tempi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente;
 - iii. Fino a quando la copia di cui sopra non sarà consegnata all'ufficio di direzione dei lavori l'intera voce relativa allo scavo o smantellamento non sarà inserita in contabilità e sarà bloccata ogni eventuale liquidazione.
- 2) Nel caso in cui il materiale sia considerato "materiale di scavo" così come definito dall'art. 1 comma 1 lettera b) del D.M. 161/2012 e non sia reimpiegabile nel cantiere oggetto dell'appalto:
- i. la ditta dovrà provvedere a dimostrare l'assimilazione a quello del regime dei sottoprodotto di cui all'art. 184 bis de D.lgs. 152/2006 secondo quanto disposto dall'art. 41 bis della L.98/2013 (*Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*).
 - ii. Nel caso di cui al comma lettera precedente, in base a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 41bis cit. – il proponente o il produttore attesta il rispetto delle suddette condizioni tramite un'autocertificazione da presentare all'ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Copia della documentazione attestante quanto disposto dall'art. 41 bis della L. 98/2013 dovrà essere consegnata a questa Stazione Appaltante.

Art. 1.13 **ORDINI DI SERVIZIO**

Il Direttore dei lavori impedisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'invio a mezzo PEC (posta elettronica certificata) fa fede dell'avvenuta conoscenza da parte dell'appaltatore dell'ordine di servizio.

Art. 1.14 **CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI**

- 1) L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'appaltatore.
- 2) E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 9 e 13 del D.lgs. 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
- 3) Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto la Stazione appaltante risolve il contratto e incamera la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- 4) Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.
- 5) Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contraddittorio con l'Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Art. 1.15 **PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI**

- 1) Entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 5 giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

- 2) Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
 - d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
- 3) I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

ART. 1.16 **SOSPENSIONI E PROROGHE**

- 1) Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.
- 2) Si applica l'art. 107 del D.lgs 50/2016.
- 3) L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse
- 4) purché le domande pervengano prima del la scadenza del termine anzidetto.
- 5) A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
- 6) I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile del Procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.
- 7) In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento.
- 8) Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 1.17 **TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

- 1) Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in appalto, è fissato in **90 giorni** naturali e successivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, salvo il caso di consegna parziali, per il quale il termine decorre dall'ultimo verbale di consegna parziale. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole valutati, questi ultimi, in giorni 15.
- 2) I giorni nei quali verranno redatti i verbali di consegna dei lavori, di sospensione, ripresa ed ultimazione delle opere non saranno conteggiati fra quelli utili.
- 3) Al termine dei lavori l'appaltatore richiederà che venga redatto il certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 giorni dalla richiesta dell'appaltatore il D.L. procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute,

verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella ricognizione. Qualora il D.L. non riconosca lo stato di compiutezza e di perfezione delle opere eseguite, prescriverà, nei limiti di cui all'art. 199 DPR n. 207/2010, i lavori necessari per raggiungerlo e fisserà il tempo utile per la loro esecuzione, entro comunque i sessanta giorni successivi all'accertamento.

- 4) Si applica la penale giornaliera, come determinata nel presente capitolato, per ritardata ultimazione dei lavori oltre il termine contrattualmente previsto.
- 5) Trascorso inutilmente il termine assegnato, la stazione appaltante eseguirà d'ufficio i lavori ancora occorrenti, previa loro elencazione in un verbale di contestazione da compilarsi in seguito ad apposita visita, alla quale l'impresa sarà invitata dalla stazione appaltante a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'assenza della ditta non pregiudica l'efficacia della visita.
- 6) Il prezzo pagato dalla stazione appaltante, per l'esecuzione d'ufficio dei lavori suddetti, sarà trattenuto sul prezzo dell'appalto mediante rivalsa sull'importo dovuto all'impresa per il lavoro effettuato, sulla cauzione o su ogni altra somma a disposizione della stazione appaltante, fino alla concorrenza delle spese sostenute. La stazione appaltante potrà inoltre promuovere apposita azione di risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
- 7) Resta salvo il diritto della stazione appaltante alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidensi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.
- 8) Nel caso in cui il D.L. non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, tempestivamente comunicati all'appaltatore o non ne comunichi il risultato entro 30 giorni, i lavori si intendono consegnati, restano salve le risultanze del verbale di collaudo.
- 9) Dalla data di ultimazione dei lavori, indicata dall'apposito verbale, decorrono i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione del collaudo.

Art. 1.18

INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

- 1) Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - f. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (o della ASL) in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, o in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fino alla relativa revoca.
- 2) Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
- 3) Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, né per la disapplicazione delle penali.

Art. 1.19

CONTO FINALE

- 1) Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei lavori entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed è trasmesso entro lo stesso termine al responsabile del procedimento per i relativi adempimenti.
- 2) Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico atte ad agevolare le operazioni di collaudo.
- 3) A meno di eccezioni e riserve, l'appaltatore deve restituire alla stazione appaltante entro 30 giorni il conto finale firmato per l'accettazione.
- 4) Restano salve le previsioni di cui agli art. 200, 201, 202 D.P.R. 207/2010.

Art. 1.20

COLLAUDO

- 1) Il collaudo, nella forma di Certificato di Regolare esecuzione, dei lavori ed il relativo certificato sono eseguiti secondo le norme e le procedure previste nel titolo X del D.P.R. 207/2010.
- 2) La stazione appaltante si riserva il diritto di prendere immediatamente in consegna le opere eseguite o parte delle stesse una volta ultimate, prima delle operazioni di collaudo, qualora ricorrano necessità dalla stessa discrezionalmente individuate. La presa in consegna anticipata è effettuata nel rispetto delle modalità e dei limiti di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010. La stazione appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere prese in consegna, restando comunque a carico dell'appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.
- 3) Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori non oltre 3 mesi dalla ultimazione dei lavori stessi ed è confermato dal responsabile del procedimento.

Art. 1.21

PAGAMENTI

- 1) I lavori saranno pagati mediante successivi stati di avanzamento ogni qual volta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza + spese del costo del personale e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti e del recupero proporzionale (ai lavori effettivamente eseguiti), dell'anticipazione erogata raggiungono un importo non inferiore a Euro 40.000,00.
- 2) A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
- 3) Entro 30 giorni dalla maturazione di ogni S.A.L., il Direttore dei lavori redigerà in contradditorio con l'appaltatore il relativo stato di avanzamento dei lavori che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispettivi importi.
- 4) Entro 45 giorni dalla maturazione di ogni S.A.L., il Responsabile del Procedimento rilascia apposito certificato di pagamento compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei Lavori. L'impresa è tenuta a presentare apposita fattura, eventualmente in sospensione d'IVA; non prima e non oltre 3 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.
- 5) Entro 10 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento trasmette al Dirigente competente lo schema di liquidazione completo dei relativi allegati. In caso di mancata emissione della fattura da parte dell'impresa, la liquidazione verrà effettuata in base all'ammontare del certificato di pagamento.
- 6) La stazione appaltante e l'appaltatore sono tenuti agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 194, 195 D.P.R. n. 207/2010.
- 7) Nel caso di pagamento in un'unica soluzione, a seguito dell'emissione certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura, la quale non potrà essere liquidata prima della presentazione della garanzia di cui all'art. 1.26.

Adempimenti preliminari all'emissione del certificato di pagamento

- 1) L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - b) alla verifica del rispetto (anche da parte del subappaltatore) delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza, acquisendo a tal fine una dichiarazione del Direttore dei lavori (o del Coordinatore per la sicurezza, laddove nominato);
 - c) alla verifica della trasmissione da parte dell'appaltatore delle fatture quietanzate del subappaltatore e del cottimista;

- d) alla verifica che l'Appaltatore abbia effettivamente corrisposto al subappaltatore o al cattimista gli oneri della sicurezza al lordo del ribasso;
 - e) alla verifica di quanto previsto all'art. 1.9 lett.A relativamente al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'appaltatore / subappaltatore / subcontraente;
 - f) alla verifica della trasmissione da parte dell'appaltatore del formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 attestante la regolarità del conferimento dei rifiuti.
- 2) Nel caso di cui alla lett. a) la Stazione Appaltante disporrà il pagamento diretto agli Enti competenti che ne richiedano il pagamento ai sensi dell'art. 1.9 lett.B del Capitolato speciale d'Appalto. Nel caso in cui gli Enti non richiedano il pagamento la liquidazione sarà sospesa fino alla completa regolarizzazione risultante dall'emissione di un nuovo DURC., come previsto all'art. 1.9 lett.B
- 3) Nel caso di cui alle lett. c) e d), qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cattimista, o non abbia corrisposto agli stessi gli oneri della sicurezza al lordo del ribasso, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore stesso.
- 4) Nel caso di cui alla lett. b), qualora la dichiarazione del Direttore dei lavori (o del Coordinatore per la sicurezza) evidenziasse irregolarità rispetto alle previsioni dei piani di sicurezza, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1.29.
- 5) Nel caso di cui alla lett. e) la Stazione Appaltante provvederà come previsto all'art. 1.9 lett.A.

Art. 1.22

CONTABILITÀ DEGLI ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

I lavori nel SAL saranno contabilizzati con i prezzi di progetto. Gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non sono soggetti al ribasso d'asta. Nel SAL dovrà essere prevista la quota parte di costi della sicurezza proporzionale all'avanzamento dei lavori.

Art. 1.23

PENALI

- 1) In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore è applicata la penale nella percentuale di **1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
- 2) Per il maggior tempo impiegato nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale, è applicata la penale di cui al comma precedente.
- 3) Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori sia articolata in più parti o vi siano scadenze differenziate di varie lavorazioni, il ritardo nella singola scadenza comporta l'applicazione della penale stabilita al comma 1 relativo all'importo stabilito nel cronoprogramma per la singola fase o la specifica lavorazione.
- 4) La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non risolva il contratto ai sensi dell'art. 1.15, c. 3) del presente capitolato; nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- 5) La penale di cui al comma 4.2 è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 4.3 è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
- 6) Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del successivo pagamento. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato, ovvero si procederà all'escussione della cauzione prestata.
- 7) L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni, determini un importo massimo della penale in misura superiore, si procederà alla risoluzione del contratto come previsto all'art. 1.29 con le modalità previste dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016.

Art. 1.24

SUBAPPALTO

Tutte le lavorazioni, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.50/2016, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, fino a un limite massimo del 30% dell'importo di contratto e ferme restando le prescrizioni di cui ai precedenti articoli, ed alle indicazioni di cui all'art.20 comma 6 della LR Toscana n.38/2007, e come di seguito specificato.

L'appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti della stazione appaltante delle opere e prestazioni subappaltate. Il subappaltante non può avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'ente appaltante per le obbligazioni di cui al contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente fra le parti contraenti.

- 1) La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi (art.105 c.13 D.lgs.50/2016):
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento (vedi art.1.28 del presente capitolo) da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
 Come previsto alla sopraelencata lett. c), considerato che le voci del subappalto per questa tipologia di contratti sono facilmente individuabili, è consentito su richiesta scritta del subappaltatore alla Stazione Appaltante, il pagamento diretto dell'importo del subappalto allo stesso subappaltatore.
- 2) Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
- 3) L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. All'atto dell'istanza di autorizzazione al subappalto l'Appaltatore dovrà comprovare l'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore (vedi art.1.9 lettera D del presente capitolo) prevista dall'art. 16 della LR. Toscana n. 38/2007. In particolare il subappaltatore dovrà, per il tramite dell'appaltatore, fornire quanto previsto all'art. 105 comma 7 del D.lgs.50/2016.
- 4) All'atto dell'istanza di autorizzazione al subappalto l'Appaltatore dovrà comprovare l'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore. In particolare il subappaltatore dovrà, per il tramite dell'appaltatore, fornire quanto previsto all'art. 90, comma 9 a del d.lgs. 81/2008 e dall'art. 1.10/11 del presente capitolo.
- 5) Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tal fine essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto, conformemente a quanto previsto nel contratto principale. Nel caso in cui non venga corrisposto al subappaltatore l'intero importo degli oneri della sicurezza, si procederà alla risoluzione del contratto con le modalità di cui all'art. 1.29.
- 6) Il subappaltatore dovrà:
 - redigere il piano operativo di sicurezza relativamente alle prestazioni subappaltate;
 - informare / formare adeguatamente il proprio personale circa sui rischi connessi con l'esecuzione dei lavori in subappalto, rilevabili dal P.O.S.
- 7) Per ciascun pagamento all'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà alla verifica del rispetto delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza, acquisendo a tal fine una dichiarazione del Direttore dei lavori (o del Coordinatore della Sicurezza).
- 8) In caso di violazioni alle prescrizioni in materia di sicurezza da parte degli eventuali subappaltatori verranno applicate all'appaltatore i provvedimenti risolutivi del contratto previsti all'art.1.28. Laddove le violazioni siano gravi e reiterate e abbiano dato luogo a provvedimenti interdettivi ai sensi dell'art.14 c.1 D.lgs. 81/2008, il contratto è risolto di diritto come previsto all'art. 1.31.

Art. 1.25

COPERTURE ASSICURATIVE

- 1) L'aggiudicatario, oltre a prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D.lgs 50/2016:
 - Deve produrre la polizza di cui all' art. 103, comma 7 del D.lgs 50/2016 per coprire i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti per un massimale pari al controvalore di 100.000 Euro, nonché polizza che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale pari ad almeno un controvalore di 500.000 Euro. La polizza o le polizze che assicurano i su citati rischi dovranno essere specificamente riferite all'appalto oggetto del presente capitolo (sono ammesse altresì eventuali polizze non specifiche, purché integrabili con opportune appendici contenenti la specificazione dell'appalto assicurato, della stazione appaltante beneficiaria ecc....);
- 2) Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 1) non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
- 3) La copertura assicurativa deve essere conforme allo schema tipo, approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.
- 4) La polizza assicurativa deve essere preventivamente accettata alla stazione appaltante e trasmessa a questa prima della stipulazione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, qualora la stessa avvenga prima della stipula del contratto. Congiuntamente alla polizza dovrà essere trasmessa la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo presunto di durata della polizza.

- 5) La polizza dovrà espressamente prevedere che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società Assicuratrice e la Stazione appaltante, il foro competente è esclusivamente quello di Firenzuola.
- 6) L'Appaltatore dovrà, altresì, garantire il mantenimento nel tempo di detta garanzia e dovrà fornire tempestivamente alla Stazione appaltante comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda relativa alla polizza.
- 7) Qualora vengano disposte proroghe di durata per l'esecuzione dei lavori che eccedano la validità temporale di detta polizza, l'Appaltatore dovrà provvedere ad integrare la stessa per mantenere la copertura assicurativa. La polizza dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
- 8) Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 7) e 8) costituisce grave inadempimento contrattuale, a seguito del quale la Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto.
- 9) L'Appaltatore è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 1.26

FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO

L'Appaltatore è obbligato a stipulare una fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo ai sensi dell'art.103 comma 6 del D.Lgs.50/2016. La somma assicurata è data dall'ammontare della rata a saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. La stazione appaltante non procede al pagamento della rata di saldo finché l'appaltatore non trasmette la fideiussione. La mancata produzione sospende il termine di cui all'art. 235, D.P.R. n. 207/2010. A seguito dell'atto formale di approvazione del collaudo o, comunque, decorsi due anni dalla emissione del collaudo provvisorio la stazione appaltante procede alla svincolo della fideiussione.

Art. 1.27

VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E MODIFICA DI CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

- 1) Si applica l'art. 106 del D.lgs.50/2016.
- 2) In particolare si stabilisce che, ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera e) del D.lgs.50/2016, la soglia entro la quale possono essere consentite delle perizie suppletive è pari al 15% dell'importo di contratto.
- 3) Nei casi di perizie suppletive o modifiche del contratto non è ammessa la revisione dei prezzi.
- 4) Nei casi di perizie suppletive o modifiche del contratto i nuovi prezzi saranno presi dai prezziari di cui all'articolo 23, comma 7 del D.Lgs 50/2016 (Prezziario Regionale della Toscana – Provincia di Firenze) in vigore al momento della perizia; nel caso di voci non presenti nel prezziario, il prezzo sarà ricavato da apposite analisi dei prezzi.

Art. 1.28

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Il contratto potrà essere risolto:
 - 1.1. nei casi previsti dall'art. del D.lgs. 50/2016;
 - 1.2. per i seguenti, motivi ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 38/2007 art. 19:
 - a) la mancata sostituzione dei responsabili di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 16, comma 1, nel caso di venir meno degli stessi nel corso dell'esecuzione del contratto;
 - b) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
 - c) le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
 - d) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
 - e) la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 24, comma 1.
- Il direttore dei lavori, il coordinatore in fase di esecuzione, nonché gli organi competenti all'effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti alle stazioni appaltanti ai fini dell'accertamento delle cause di risoluzione del contratto. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l'impresa, nei modi ed entro i termini previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b).
2. La Stazione Appaltante procede alla risoluzione previa diffida ad adempire con le modalità indicate all'art. 108 del D.Lgs 50/2016.

Art. 1.29

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 19 L. REGIONE TOSCANA 38/2007

1. Costituiscono ulteriori cause di risoluzione del contratto:
 - 1.1. La mancata sostituzione, nel corso del contratto, del responsabile del servizio di prevenzione e del medico competente nel caso del venir meno degli stessi nel corso dell'esecuzione del contratto;
 - 1.2. Le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;
 - 1.3. Le gravi violazioni (anche del subappaltatore) delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
 - 1.4. La violazione dell'obbligo per l'impresa di informare la Stazione Appaltante di eventuali atti di intimidazione commessi nei propri confronti nel corso del contratto;
 - 1.5. impiego (anche da parte del subappaltatore) di personale non risultante dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione.
2. La Stazione Appaltante procede alla risoluzione previa diffida ad adempiere:
 - 2.1. con le modalità di cui agli artt. 1.9 A e 9 B per le fattispecie di cui al comma 1.2;
 - 2.2. con le modalità di cui all'art. 1.9 C per le fattispecie di cui al comma 1.5;
 - 2.3. con le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 nei restanti casi.

Art. 1.30

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Si richiama quanto disposto dall'art.110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 1.31

RAPPORTI ECONOMICI CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE

1. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

l'eventuale maggiore costo derivato dall'eventuale ripetizione della gara di appalto, i cui prezzi a base d'asta dovranno essere maggiorati;

l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
2. Nel caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante escuterà la cauzione definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.
3. I provvedimenti di risoluzione contrattuale saranno comunicati all'Osservatorio per i contratti pubblici.

Art. 1.32

RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Indipendentemente da quanto disposto nel presente capitolato resta ferma la disciplina di cui all'art. 108 del D.Lgs.50/2016

Art. 1.33

COPERTURE ASSICURATIVE INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di contrasto fra i documenti contrattuali, o all'interno degli stessi, sarà valida l'interpretazione più favorevole per la Stazione Appaltante data dal Responsabile del procedimento.

Art. 1.34

COPERTURE ASSICURATIVE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, sono deferite al giudice ordinario. Ai sensi dell'art. 20 c.p.c., la competenza è attribuita al giudice del luogo dove il contratto è stipulato.

Art. 1.35**DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato speciale o dal contratto si applicano le previsioni di cui al D.Lgs. 50/2016, al Capitolato generale d'appalto, D.Lgs. 81/2008, D.P.R.207/2010 e alla L.R. Toscana n°38/2007.

Art. 1.36**RIFERIMENTI SU RESPONSABILITA' LAVORI**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Paolo Del Zanna

SERVIZIO: Ufficio Tecnico – settore n°3 – Piazza Agnolo, 15 – 50033 FIRENZUOLA (FI); tel.: 055 8199439-440, fax: 055 8199160. Indirizzo posta elettronica: p.delzanna@comune.firenzuola.fi.it

PEC: comune.firenzuola@postacert.toscana.it